



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)
E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109
Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Prevenzione e contrasto al “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 19 maggio 2020, con delibera n. 44

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 maggio 2020, con delibera n. 32

Indice

Premessa	2
Finalità del protocollo	
Normativa e responsabilità giuridica	
Che cos'è il bullismo	5
Che cos'è il cyberbullismo	6
Differenze tra bullismo e cyberbullismo	7
Il ruolo della scuola	8
1. Responsabilità delle figure scolastiche	
2. La prevenzione	10
3. Procedura scolastica in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo	12
Allegati	15

Premessa

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche che contraddistinguono la realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione e dei necessari punti di riferimento. Si tratta di soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime.

Questo documento è prodotto al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e on-line e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo si configurano sempre di più come espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso". Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi.

Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera e propria sopraffazione fisica e/o verbale fino ad un umiliante e doloroso isolamento sociale.

La Legge n. 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Gli studenti devono essere sensibilizzati all'uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in ambienti non protetti ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che la rete Internet può diventare, se non usata in modo opportuno, una pericolosa forma di dipendenza.

Compito della scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare gli alunni significa quindi mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi.

Finalità del protocollo

- ✓ prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- ✓ promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali di educazione alla convivenza e alla coesione sociale;
- ✓ accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per accertare situazioni a rischio;
- ✓ individuare modalità che permettano di affrontare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Normativa e responsabilità giuridica

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere riconosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto da:

- ✓ artt. 3 – 33 - 34 della Costituzione Italiana;
- ✓ Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- ✓ Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica,

irrigazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

- ✓ Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- ✓ Direttiva MIUR n. 1455/06.
- ✓ D.P.R. n. 249/98 e n. 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”.
- ✓ Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015.
- ✓ Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber bullismo, MIUR 2016/2017.
- ✓ Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito).
- ✓ Art. 2047 c.c. (danno cagionato dall’incapace).

Secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni” (art 98 c.p.), per cui diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Per quanto riguarda i cyberbulli, non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati:

- diffamazione aggravata art. 595/3 Codice Penale;
- violenza privata art. 610 Codice Penale;
- trattamento illecito dati personali art. 167 T.U. Privacy D.Lgs. n. 196 del 2003;
- sostituzione di persona art. 494 Codice Penale;
- accesso abusivo a sistema informatico art. 615 ter Codice Penale
- estorsione sessuale art.629 Codice Penale;
- molestie e stalking art. 660 e art. 612 bis Codice Penale;

Sono invece associati al bullismo:

- percosse art. 581 Codice Penale;
- lesioni art. 582 Codice Penale;
- ingiuria art. 594 Codice Penale, depenalizzato dal D.Lgs. n. 7/2016;
- danneggiamento mobili ed immobili art. 635 Codice Penale;
- deturpamento cose altrui art. 639 Codice Penale.

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose del minore risponde:

- il genitore per colpa in educando e in vigilando art. 2048 co. I Codice Civile;
- la scuola per colpa in vigilando art. 2048 co. II e III Codice Civile.

L’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne quelli riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto

delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (G.U. 18 giugno 2017), che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete.

Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato (genitore o il minorenni ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196.

Il Garante, dunque, valutata l’illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all’interessato.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Nuovi strumenti introdotti dalla Legge n. 71/2017: l’ammonimento

Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge n. 71/2017 prevede uno strumento d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking), ovvero l’ammonimento del Questore.

Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.

Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenni, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

È bene sottolineare che l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La Legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un'aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

Che cos'è il bullismo

Il bullismo è una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989), che pone l'accento sul diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU). Consiste in un atteggiamento di prepotenza tra pari in un contesto di gruppo.

Si tratta di una manifestazione di prevaricazione da parte di un soggetto (bambino, ragazzo preadolescente, adolescente) nei confronti di un altro, più debole (per condizione fisica, sociale, psicologica) che, il più delle volte, si attua nell'ambito di rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo contesto relazionale.

Assume la forma di un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad altra persona; è rivolto ad un medesimo individuo, si ripete nel tempo e spesso accade che la vittima non riesca a difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale e a volte viene messo in atto a scuola. Il bullismo è, dunque, un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) relazione asimmetrica tra bullo e vittima;
- 2) comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
- 3) reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
- 4) coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, dei medesimi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (bullo) ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime);
- 5) sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace, a volte, di difendersi e di riferire l'accaduto ai genitori e/o agli insegnanti.

Il bullismo può assumere forme differenti:

- *fisico*: atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- *verbale*: manifesto (derisione, umiliazione, svalutazione, critica, accusa, ecc.) o nascosto (diffusione di voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- *relazionale*: sociale (esclusione del compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

È presente inoltre il *bullismo discriminatorio*, che può essere:

- *bullismo omofobico*
- *bullismo razzista*
- *bullismo contro i disabili*

Che cos'è il cyberbullismo

Il cyberbullismo (bullismo elettronico o bullismo in internet) è inteso come “qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 1 co. 2 della Legge n. 71/2017).

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità con il bullismo tradizionale, ma mostra altrettanti elementi di novità, come ad esempio una più rapida diffusione, una più elevata permanenza nel tempo e la presenza di un pubblico più vasto, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano propriamente dalle modalità interattive mediate dalle nuove tecnologie.

Le caratteristiche del cyberbullismo sono:

- anonimato: la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore;
- riproducibilità e grande diffusione: spesso si verifica il coinvolgimento di un vasto pubblico e l'incapacità di rimuovere i contenuti dopo che questi sono stati condivisi online;
- assenza di confini di spazio e di tempo: la vittima può subire l'attacco del cyberbullo in ogni luogo e in ogni momento della giornata;
- distanza tra bullo e vittima: ha come importante conseguenza l'assenza del feedback espressivo tipico delle interazioni faccia a faccia. l'assenza di segnali visivi combinata con la comunicazione scritta può alterare la modalità relazionale e rendere il bullo incapace di calcolare gli effetti delle proprie azioni.

Il cyberbullismo può assumere forme differenti:

- *Flaming*: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- *Harassment*: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- *Cyberstalking*: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a comprendere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- *Denigration*: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- *Impersonation*: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima,

impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

- *Trickery e Outing*: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- *Exclusion*: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.
- *Sexting*: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
il bullo esprime il suo bisogno di dominio nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	il cyber bullo si percepisce invisibile mentre si rende responsabile di azioni che si celano dietro la tecnologia;
le reazioni da parte della vittima sono evidenti e visibili nell'atto di bullismo;	le reazioni da parte della vittima non sono visibili e ciò non consente al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
vi è tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	vi è sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Sintesi MIUR

Il ruolo della scuola

La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

La Legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

In particolare:

- a) ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. (Art. 4 L.71);
- b) secondo quanto previsto dalla Legge n. 107/2015 (*la Buona Scuola*) è stata attivata una formazione del personale scolastico sul tema;
- c) verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di “*peer education*”, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- d) in un'ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (art. 5 L.71) informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti;
- e) i regolamenti scolastici e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo;
- f) le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi anche in collaborazione con la Polizia Postale, Forza Armate e figure professionali. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

1. Responsabilità delle figure scolastiche

Il Dirigente Scolastico

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente al bullismo e cyber bullismo;
- coinvolge nella prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area informatica, partendo dall'utilizzo sicura di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori e esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise per il comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- nel caso venga a conoscenza di atti di cyber bullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (art. 5, comma 1, Legge 71/2017).

Il Referente al “bullismo e cyberbullismo”

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’istituto, che coinvolgano gli studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, giudice del Tribunale dei Minori per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi.

Il Collegio Docenti

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di classe

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente

- Intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di internet;
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni attivate dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste nei Regolamenti d’Istituto.

Gli Alunni

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche volte a favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici- immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- devono essere consapevoli che non è loro consentita la detenzione e la pubblicazione di immagini di minori senza autorizzazione dei genitori degli stessi.

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il Coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- la prevenzione,
- l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

2. La prevenzione

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura.

È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative educative.

Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di obiettivi e azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni, di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto e diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

Le scienze psicologiche ed educative sottolineano l'importanza della prevenzione; pertanto i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche; in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al bullismo ed al cyberbullismo può essere così descritta:

- *Sintomi fisici*
- *Sentimenti di tristezza e solitudine*

- *Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero*
- *Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali*
- *Disturbi dell'umore*
- *Paure, fobie, incubi*
- *Scuse e pretesti*
- *Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione*
- *Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata*
- *Depressione, attacchi d'ansia*
- *Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio*
- *Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet)*
- *Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online*

Un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:

Livello scuola:

- 1) individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni presenti sul territorio;
- 2) creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento;
- 3) costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico;
- 4) attività formative rivolte ai docenti;
- 5) coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi;
- 6) collaborazione con le Forze dell'Ordine;
- 7) incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati;
- 8) discussione aperta ed educazione trasversale all'inclusione, creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- 9) promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari;
- 10) individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare. Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

Livello classe:

- 1) Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- 2) ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;

- 3) rigoroso rispetto del regolamento relativo agli accessi al web e all'uso dei cellulari;
- 4) potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati anche sulla Peer e Dispeer Education;
- 5) sensibilizzazione sul tema e utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali);
- 6) partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola;
- 7) sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

3. Procedura scolastica in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona secondo quanto indicato nel Regolamento di Istituto e nel Patto di Corresponsabilità.

1. Venuti a conoscenza di atti di bullismo e/o cyberbullismo si deve:

- a) Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico.
- b) Informare il coordinatore di classe

2. Il Team docenti dopo aver informato il Dirigente Scolastico che valuterà il caso, è tenuto ad analizzare, valutare i fatti e successivamente stendere una relazione riportante i dati emersi al punto successivo.

3. Individuare il soggetto/soggetti responsabili;

- a) raccogliere informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli e al gruppo;
- b) verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista;
- c) astenersi dal formulare giudizi, è importante attenersi ai soli fatti accaduti, riportandoli fedelmente in ordine cronologico.

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi.

A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette e loro registrazione scritta, discussione in classe, colloqui di ascolto attivo con i singoli alunni.

4. Azioni di tutela

Qualora vi siano sanzioni da comminare si fa riferimento al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità.

Se il fatto costituisce reato, il Dirigente scolastico, il docente Referente e qualsiasi docente che ne sia a conoscenza, ha l'obbligo di denuncia alle autorità competenti.

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente scolastico informa tempestivamente la famiglia e attiva adeguate azioni di carattere educativo, attraverso la convocazione di un Consiglio di Classe o Interclasse straordinario.

Si procede nel modo seguente:

Con la vittima:

- si convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- si promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- si attiva un percorso di assistenza e di sostegno educativo e/o psicologico e si attivano azioni educative di supporto in classe

Con il bullo/cyberbullo:

- si convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- si promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- si attivano interventi rieducativi;
- si procede alla comminazione delle sanzioni previste

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo sono sanzionati privilegiando azioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili alla comunità scolastica all'interno dell'Istituto. Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte.

In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.” (D.M. 05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

Eventualmente, si attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti si inoltra la segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Con la classe, ai fini dell'inclusione, si attiva un progetto di intervento che preveda:

- il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.;
- la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno;
- la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- il potenziamento delle abilità sociali ed il rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- le attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 19 maggio 2020, con delibera n. 44

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 maggio 2020, con delibera n. 32

SINTESI della procedura nei casi in cui si verifichino fenomeni di bullismo o cyber bullismo

1. Segnalazione al DS	Alunni Genitori Insegnanti Referenti
------------------------------	---

2. Raccolta informazioni e documentazione		
Soggetti coinvolti	Dirigente Scolastico Referente Coordinatore di classe	Raccolgono informazioni/verificano e valutano la situazione

3. Interventi educativi		Misure disciplinari	
Soggetti coinvolti	Equipe anti-bullismo Alunni Genitori Insegnanti Coordinatore	Soggetti coinvolti	Dirigente Alunni Referente Insegnanti Genitori
Interventi	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri con gli alunni coinvolti • Interventi/discussione in classe • Informare e coinvolgere genitori • Responsabilizzare gli alunni coinvolti • (ri)stabilire regole di comportamento/di classe • Counselling 	Misure	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione sul diario dell'alunno • Rapporto disciplinare sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia • Allontanamento dalla classe con affidamento a un docente • Sospensione del diritto a partecipare al viaggio d'istruzione e ad attività complementari • Sospensione dall'attività didattica • Compiti/attività a favore della comunità scolastica

4. Monitoraggio		
Problema risolto	Continuare a vigilare periodicamente	Percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto
Problema non risolto	Proseguire con gli interventi ritenuti necessari	

ALLEGATI

INDIRIZZI SITI LINK

www.generazioniconnesse.it	Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe internet Centre)
bullismo@istruzione	Casella di posta elettronica per segnalare casi di bullismo e cyberbullismo.
www.imparoweb.eu e www.ilsocial.eu	Social Tematici
http://ondemand.mtv.it/serie-tv/se-mi-postiti-cancello	Web serie realizzata in collaborazione con MTV
Http://saferinternetday.org/web/huest/home	Si trovano materiali e modalità organizzative del Safer Internet
Numero telefono:19696 www.azzurro.it	Help line e chat del telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto da parte di bambini e ragazzi fino a 18 anni. È attiva 24 al giorno. La Chat è attiva dal lunedì al venerdì (8 – 22) Sabato e Domenica (8-20). Entrambe forniscono un aiuto immediato a tutti i bambini.
www.commissariatodips.it	Promozione progetti e segnalazioni

INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNE

Sezione dedicata ai genitori

INDIRIZZI SITI LINK	
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/are a-genitori/	Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe internet Centre)
https://www.commissariatodips.it/da-sapere/peri-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-deiminori-su-internet.html	La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha partecipato alla stesura del Codice di autoregolamentazione “Internet e Minori”, in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni, dell’Innovazione e le Tecnologie e le Associazioni degli Internet Service Providers. Il Codice nasce per aiutare adulti, minori e famiglie nell’uso corretto e consapevole di Internet, fornendo consigli e suggerimenti.

REGOLE PER NAVIGARE SICURI SU INTERNET E NON INCAPPARE IN BRUTTE SORPRESE

1. Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web;
2. Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori;
3. Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro;
4. Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online;
5. Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio;
6. Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online;
7. Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto;
8. Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo
9. Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono essere stratagemmi criminosi;
10. Prudenza con chi non conosci sul web: Non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute.
11. Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fronte ad un contenuto che ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti;
12. Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicuramente destinata a rimanere lì per sempre;
13. Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci personalmente;
14. Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli.
15. Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale.
16. Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati (articoli, foto, audio, video...) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti d'autore o del copyright e può essere configurato come un reato.
17. Non condividere i tuoi dati personali. Prima di mettere il tuo numero di telefono o indirizzo online devi essere sicuro di sapere dove lo stai postando e perché.